

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 255/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 Giugno 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIGNOR SOLONI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2009 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTICHIARI/ALESSANDRIA DEL 10.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Soloni Edoardo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL SIGNOR SOLONI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2009 E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTICHIARI/ALESSANDRIA DEL 10.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Soloni Maurizio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DEL SIGNOR BONOMETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2009 E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTICHIARI/ALESSANDRIA DEL 10.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bonometti Stefano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARRUOCO VINCENZO SEGUITO GARA CAVESE/PESCARA DEL 17.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FIALDINI JIMMY SEGUITO GARA SORRENTO/TARANTO DEL 17.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Sorrento Calcio di Sorrento (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL CALCIATORE PALUMBO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ALESSANDRIA/OLBIA DEL 17.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Palumbo Vincenzo, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. CARBONE MARCO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE DELL'A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. B), PAR. V NOIF E 8, COMMA 1 C.G.S. E DELL'A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 93/CDN del 21.5.2009)

La C.G.F. accoglie per il solo punto 5 dell'art. 1 C.G.S. il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

Rinvia, per il resto, al Giudice di Prime Cure.

Dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale.

**8) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORESI MATTEO SEGUIDO GARA PLAY-OUT PISTOIESE/FOLIGNO DEL 31.5.2009**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 173/DIV del 01.06.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto Foligno Calcio di Foligno (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 12 Giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete